

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 06/02/2025

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

in data 21.2.2020 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 25.680,00, da restituire mediante n. 120 rate mensili di € 214,00 ciascuna;

nel mese di maggio 2024, in corrispondenza della rata n. 49 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento;

esperiva invano reclamo in data 27.8.2024 richiedendo il rimborso della somma di € 876,42.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue:

1. il cliente stipulava con l'intermediario, in data 21.2.2020, il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto;

2. in sede di formalizzazione del contratto sono state applicate le seguenti commissioni: € 816,00 a titolo di spese di istruttoria ed oneri erariali; € 665,28 a titolo di commissioni di intermediazione;

3. il contratto de quo veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 48 e l'intermediario provvedeva a restituire al cliente la somma complessiva di € 2.131,35 a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale;

4. con lettera di reclamo del 16.8.2024 il cliente chiedeva la restituzione di tutte le voci di costo applicate al contratto a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso in ragione dei principi dettati dalla sentenza c.d. Lexitor;
5. la sentenza Lexitor deve ritenersi superata dalla sentenza Unicredit Bank Austria (C-555/21), pronunciata dalla CGUE nel febbraio del 2023, in cui è stato stabilito che solo i costi dipendenti dalla durata del contratto (i costi recurring) devono formare oggetto di riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
6. il consumatore otterrebbe un arricchimento privo di causa se potesse beneficiare delle prestazioni svolte dal soggetto finanziatore nella fase genetica del contratto (come le attività di istruttoria), senza però pagare alcun relativo corrispettivo. Alla luce di questo principio devono, dunque, essere esclusi dalla riduzione i costi upfront, il cui rimborso non avrebbe alcuna giustificazione causale;
7. con la sentenza n. 3232/2024 il Giudice di Pace di Roma ha rigettato le domande attoree di rimborso delle commissioni contrattuali a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato nel 2020 in quanto – al fine di valutare la valenza delle norme che disciplinano il mancato rimborso dei costi up front del finanziamento nel caso di estinzione anticipata – occorre far riferimento alle norme del codice civile in tema di indebito oggettivo e arricchimento senza causa;
8. nel caso di cessione del quinto dello stipendio i costi non dipendenti dalla durata del contratto non devono in ogni caso essere restituiti in quanto l'art. 6bis del DPR 180/50 prevede la rimborsabilità solo dei costi dipendenti dalla durata del contratto e non di quelli fissi;
9. i costi relativi a servizi accessori “facoltativi” e, dunque, non “obbligatori” non entrano a far parte del “costo totale del credito”. Da ciò segue che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sebbene il consumatore abbia diritto ad una riduzione del “costo totale del credito”, le voci di costo che non rientrano nel “costo totale del credito” non possono formare oggetto di riduzione;
10. con riguardo alla natura delle commissioni di intermediazione, si rileva che le stesse non sono soggette a rimborso pro quota in quanto tali oneri sono stati volti a remunerare l'attività del mediatore intervenuto ai fini della conclusione del contratto. Detti costi sono stati trattenuti dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versati al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito;
11. con la voce “spese di istruttoria” si fa riferimento all'attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la Banca accerta l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa; trattasi, dunque, di una commissione up-front.

Tenuto conto di quanto precede, la Banca chiede: in via principale, il rigetto del ricorso, in via subordinata che il Collegio tenga conto di quanto già rimborsato al cliente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale pari ad € 2.131,35.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.
2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio,*

deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

6. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislazione di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: «*Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte*».

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, «*non sono comunque soggette a riduzione le imposte*».

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione “giudiziale” secondo equità* (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*».

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno

fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-octies, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «*non sono soggette a riduzione*».

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);
- b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

17.- Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento	►	120
rate scadute	►	49
rate residue		71

TAN ► 5,179%

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	37,59%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
○	commissioni di intermediazione (up front)	€ 665,28	€ 393,62	€ 250,11	○	○	€ 250,11
○	(recurring)		€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○	spese di istruttoria (up front)	€ 800,00	€ 473,33	€ 300,76	○	○	€ 300,76
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○	(recurring)		€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti
interessi legali

€ 550,87

si

La somma dovuta ammonta quindi a € 550,87.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (pari a € 876,42), poiché ha calcolato tutto in proporzione lineare e non ha detratto dalle spese di istruttoria la somma dovuta per oneri fiscali.

18.- Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 2746 del 04.03.2024 di questi Collegio che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto up front sia le commissioni di intermediazione che la voce “spese di istruttoria e oneri fiscali”. Dalle spese di istruttoria è stata detratta la somma di € 16,00, dovuta per gli oneri fiscali (come si ricava dal SECCI) e non rimborsabile in caso di estinzione anticipata.

19.- Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all’unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

20.- All’accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente l’importo di euro 551,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA